



# **COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE**

*Provincia di Venezia*

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE**

# **TITOLO 1**

## **(Finalità e modalità d'intervento)**

### **Art. 1**

#### **(Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini e degli altri soggetti a ciò abilitati dallo Statuto e dai Regolamenti, sia singoli, sia appartenenti a libere forme associative ed organizzazioni di volontariato, ovvero costituiti nelle Consulte Comunali, al fine di assumere, ove possibile, la concertazione come metodo di rapporto tra gli organi elettivi ed i cittadini stessi.

### **Art. 2**

#### **(Livelli di partecipazione)**

In applicazione delle norme contenute nello Statuto, ed in particolare degli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, vengono individuati tre livelli di partecipazione alla vita ed all'attività del Comune:

a) Partecipazione diretta dei cittadini: quella che si riferisce alla consultazione della popolazione, ai referendum, alle istanze, petizioni e proposte, all'informazione ed all'accesso agli atti amministrativi, nonché quella riguardante l'intervento negli atti amministrativi.

Questo livello viene disciplinato in parte con il presente regolamento, in parte con lo Statuto Comunale (istanze, petizioni e proposte).

b) Partecipazione delle associazioni: oltre al momento consultivo, che potrà essere diretto, o, normalmente, effettuato attraverso lo strumento della consulta, le associazioni potranno avvalersi di eventuali sostegni da parte del Comune, di informazioni sull'attività degli organi e dei servizi comunali, stipulare apposite convenzioni per la gestione di pubblici servizi ed essere iscritte all'Albo dell'associazionismo.

c) Partecipazione delle consulte: rappresentando il riferimento privilegiato di consultazione per il Consiglio e la Giunta, esse sono insieme momento di conoscenza delle problematiche inerenti il loro settore d'intervento od il loro territorio di riferimento e momento di collaborazione con gli organi comunali.

### **Art. 3**

#### **(Modalità di partecipazione)**

Le modalità di partecipazione, suddivise nei tre livelli, sono disciplinate dal presente e da altri regolamenti. La consultazione è sempre facoltativa e disposta dagli organi comunali competenti.

Autonomamente, Consulte ed associazioni possono formulare indicazioni e suggerimenti su temi rientranti nei loro ambiti d'interesse ed aventi rilevanza per le attività amministrative e per la comunità.

## **TITOLO II**

### **(Partecipazione diretta dei cittadini)**

#### **Art. 4**

##### **(Intervento del Comune)**

Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di partecipazione dei cittadini)**

Le modalità, previste dallo Statuto, per la partecipazione diretta del cittadino sono:

- l'intervento nel procedimento amministrativo, disciplinato dall'apposito regolamento, ai sensi della Legge n. 241/90;
- la formulazione di proposte per l'adozione di atti amministrativi, disciplinata dal Regolamento Consiliare;
- la formulazione di istanze e petizioni;
- il diritto di accesso e di informazione, disciplinato dall'art. 22 e seguenti del presente regolamento;
- la consultazione da parte degli organi comunali, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di propria competenza, disciplinata dall'art. 24 del presente regolamento;
- il referendum consultivo, previsto dall'art. 52 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 6**

##### **(Presentazione di istanze e petizioni)**

Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto comunale possono essere presentate dai cittadini, in forma singola o associata, istanze, petizioni e proposte debitamente sottoscritte dai presentatori ed indirizzate al Sindaco attraverso l'ufficio protocollo del Comune.

Le istanze, le petizioni e le proposte verranno trasmesse dal Sindaco in copia all'organo comunale competente e seguiranno l'iter previsto nello Statuto.

#### **Art. 7**

##### **(Proposte)**

Le proposte vanno inoltrate con le modalità precisate dall'art. 49 dello Statuto comunale.

In caso di rigetto da parte degli organi competenti, da pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione, la risposta dovrà contenere la motivazione del rigetto.

Tale risposta verrà inviata con lettera al primo dei sottoscrittori.

#### **Art. 8**

##### **(Informazione dei cittadini)**

L'Amministrazione comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti infrastrutture e servizi o significative modifiche del territorio.

A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.

## **TITOLO III**

### **(Partecipazione delle associazioni)**

#### **Art. 9**

##### **(Generalità)**

1. Il Comune assicura la partecipazione alla vita delle istituzioni comunali delle associazioni che perseguono finalità proprie anche dell'Amministrazione o comunque ritenute apprezzabili dall'Amministrazione, il cui funzionamento sia conforme alle previsioni dello Statuto del Comune e della normativa civilistica e fiscale in materia ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza.
2. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo, con facoltà di affidare allo stesso anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di efficacia e solidarietà, prevedendo, ai sensi del seguente art. 13, i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.

#### **Art. 10**

##### **(Albo delle Associazioni)**

1. In applicazione dello Statuto e del presente regolamento, viene istituito l'"ALBO DELLE ASSOCIAZIONI".  
Possono iscriversi a tale Albo tutte le associazioni purché non siano considerate proibite ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, non abbiano scopo di lucro ed abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti al primo capoverso dell'art. precedente.  
L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per quelle Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'amministrazione comunale.
2. L'Albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento di ciascuna associazione ed organismo.  
Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'Albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.
3. Le associazioni che si iscrivono all'Albo devono, di norma, operare nel territorio del Comune.

#### **Art. 11**

##### **(Tenuta dell'Albo)**

1. Il registro dell'Albo è tenuto presso il Settore Affari Generali del Comune.
2. Il Registro dell'Albo delle associazioni viene, di norma, aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno.

#### **Art. 12**

##### **(Divieto delle agevolazioni)**

Non possono usufruire di sostegni finanziari e di altre forme di intervento ed agevolazione eventualmente previste dallo Statuto le Associazioni non iscritte all'Albo di cui all'art. 10, del presente regolamento.

## **Art. 13 (Gestione dei Servizi)**

1. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, il Comune può stipulare apposite convenzioni con associazioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
2. Requisiti per l'affidamento del servizio sono:
  - la caratteristica di "rilevante interesse collettivo" attribuita all'Associazione dalla Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, all'atto dell'affidamento del servizio. L'atto di affidamento del servizio riporta la motivazione per cui l'associazione è considerata di rilevante interesse collettivo.
  - le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art .9 .Qualora, nello stesso settore d'intervento, siano disponibili per la gestione del servizio pubblico, o di pubblico interesse, o per la realizzazione dell'iniziativa, più associazioni, in possesso tutte dei requisiti previsti ed operanti nel territorio del Comune, verrà fatta tra i richiedenti una gara per l'aggiudicazione. Elementi da considerare in fase di confronto delle offerte saranno, oltre all'economicità del servizio, anche il rilievo sociale della proposta organizzativa, il coinvolgimento per la realizzazione della stessa di disabili, anziani, minori o rappresentanti di categorie che abbisognano di sostegno.
4. Il Comune assicura, tramite i propri uffici, idonee forme di controllo dei risultati di gestione. Il mancato rispetto da parte dell'Associazione, degli impegni assunti in sede convenzionale comporterà la decadenza della convenzione stessa, nei casi più gravi, o la modifica dei corrispondenti obblighi del Comune, nel caso il mancato rispetto sia solo parziale, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale.

## **TITOLO IV**

### **(Partecipazione delle Consulte)**

#### **Art. 14**

##### **(Istituzione delle Consulte)**

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto il Comune promuove l'istituzione delle seguenti Consulte:

- a) La Consulta delle attività produttive;
- b) La Consulta dei servizi sociali e sanitari;
- c) La Consulta dello sport e del tempo libero;
- d) La Consulta della cultura e dell'istruzione;

#### **Art. 15**

##### **(Consulta delle attività produttive)**

La Consulta delle attività produttive è composta da:

- un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa nel territorio (agricoltura, industria, commercio e artigianato);
- un consulente scelto dal Sindaco tra esperti nei settori sopra indicati;
- un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori scelto di comune accordo dalle associazioni stesse.

Partecipa alle riunioni della Consulta un assessore delegato dal Sindaco con funzioni di coordinatore.

#### **Art. 16**

##### **(Consulta dei servizi sociali e sanitari)**

La Consulta dei servizi sociali e sanitari è composta da:

- due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore dei servizi sociali e sanitari, nel territorio comunale;
- un rappresentante designato dai medici di base operanti nel territorio comunale;
- un consulente scelto dal Sindaco tra esperti nei servizi sopra indicati;
- un rappresentante delle associazioni sindacali dei pensionati, presenti nel territorio di Noventa di Piave, scelto di comune accordo dalle associazioni stesse.

Partecipa alle riunioni della Consulta un assessore delegato dal Sindaco con funzioni di coordinatore.

#### **Art. 17**

##### **(Consulta dello Sport)**

La Consulta dello sport è composta da:

- Rappresentanti delle Società Sportive presenti nel territorio comunale (fino ad un massimo di 6) designati dalle Società sportive stesse
- Rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio nel settore del tempo libero e ludico-ricreativo (fino ad un massimo di 3) designati dalle associazioni medesime
- Un rappresentante della Pro Loco

Partecipa alle riunioni della Consulta un assessore delegato dal Sindaco con funzioni di coordinatore.

## **Art. 18** **(Consulta della Cultura e dell'Istruzione)**

La Consulta della cultura e dell'istruzione è composta da:

- Tre rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, uno per ogni ordine scolastico (sc. materna – elementare – media), scelti dagli organi rappresentativi dell'Istituto stesso
- Un rappresentante per ogni Associazione culturale presente nel territorio (fino ad un massimo di 3)
- Un rappresentante della Biblioteca Comunale, nominato dal Comitato di Gestione
- Un rappresentante della Pro Loco

Partecipa alle riunioni della Consulta un assessore delegato dal Sindaco con funzioni di coordinatore.

## **Art. 19** **(Norme comuni per il funzionamento delle consulte ed incompatibilità)**

1. L'Assessore delegato dal Sindaco partecipa alle riunioni delle Consulte e ne coordina le attività propositive.
2. I componenti delle Commissioni Consiliari competenti per materia e gli assessori possono presenziare alle riunioni delle Consulte.  
Gli amministratori di Consorzi od Aziende Speciali alle quali partecipa il Comune ed i dipendenti del Comune di detti Enti ed organismi non possono essere componenti della Consulta.  
Dovrà essere prevedibile, nell'ambito delle consulte, la rotazione delle rappresentanze in ordine ai singoli incarichi che non potranno esser ricoperti dai rappresentanti stessi più di due volte consecutive.
3. Le Consulte si riuniscono per convocazione dell'Assessore Delegato da trasmettersi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o su richiesta di un quinto dei membri con la precisazione in ogni caso dell'ordine del giorno.  
Esse dovranno, inoltre, riunirsi su richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora sia necessaria l'espressione di un parere.
4. L'Assessore delegato dovrà comunicare agli organi competenti le proposte della Consulta di cui ha coordinato le attività.
5. L'Assessore delegato ha funzioni di coordinamento nell'attività della consulta ed inoltre ha il compito di accogliere i pareri, le istanze, le petizioni che emergono dai lavori dell'assemblea, nonché di trasmetterli agli organi amministrativi competenti.
6. I componenti di ciascuna consulta che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori della Consulta stessa, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla Consulta medesima. Alla surroga si provvede con le modalità previste per la nomina.
7. Possono designare i componenti delle Consulte le Associazioni iscritte all'Albo dell'Associazionismo, di cui all'art. 10 del presente regolamento, le organizzazioni riconosciute a livello nazionale, regionale o provinciale.
8. L'incarico di componente della Consulta è gratuito ed ha durata pari al mandato del Sindaco. In ogni caso l'incarico stesso viene meno al cessare, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco.

## **Art. 20** **(Attività delle Consulte)**

1. Le Consulte collaborano, attraverso l'Assessore delegato, all'attività del Comune.
2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni che vengono da quest'ultimo trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, decide circa l'ammissibilità della proposta per l'ulteriore esame di merito del Consiglio o della Giunta. Se la decisione fosse negativa, essa viene comunicata motivatamente alla Consulta proponente, entro trenta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione fosse positiva viene trasmessa, per competenza, al Consiglio od alla Giunta, che provvederanno a dare esito a quanto proposto o richiesto ed a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.  
La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione Consiliare e, comunque, entro sessanta giorni dall'invio stesso.

## **TITOLO V**

### **(Consultazione dei cittadini da parte degli organi comunali)**

#### **Art. 21**

##### **(Modalità di consultazione)**

1. In applicazione dell'art. 51 dello Statuto, il Comune, al fine di acquisire elementi utili alle scelte degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale, può consultare direttamente la popolazione.
2. A differenza del referendum, la consultazione diretta dei cittadini può essere operata solo su iniziativa degli organi comunali, Giunta o Consiglio.
3. La Giunta od il Consiglio comunale promuovono la consultazione approvando una deliberazione in cui viene individuato il quesito, sia a domanda semplice (si/no), che plurima, da sottoporre a consultazione popolare. Nella stessa deliberazione vengono anche decisi le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione, la sede o le sedi in cui la stessa avrà luogo.
4. Il Sindaco, nella seduta immediatamente successiva allo svolgimento della consultazione, dà al Consiglio comunicazione dell'esito della stessa.  
Uguualmente viene inserito l'esito della consultazione nel provvedimento amministrativo cui la stessa si riferisce.
5. L'Amministrazione comunale comunica ai cittadini l'esito della consultazione, sia avvalendosi degli ordinari strumenti (Albo Pretorio e bacheche comunali), sia attraverso comunicati stampa od altro mezzo idoneo.

## **TITOLO VI**

### **(Norme finali)**

#### **Art. 22**

#### **(Rinvio ad altre norme)**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto comunale, al Codice Civile ed alla legislazione nazionale e regionale vigente, in quanto applicabile.

# SOMMARIO

TITOLO I	2
(Finalità e modalità d'intervento)	2
Art. 1	2
(Finalità)	2
Art. 2	2
(Livelli di partecipazione)	2
Art. 3	2
(Modalità di partecipazione)	2
TITOLO II	3
(Partecipazione diretta dei cittadini)	3
Art. 4	3
(Intervento del Comune)	3
Art. 5	3
(Modalità di partecipazione dei cittadini)	3
Art. 6	3
(Presentazione di istanze e petizioni)	3
Art. 7	3
(Proposte)	3
Art. 8	3
(Informazione dei cittadini)	3
TITOLO III	4
(Partecipazione delle associazioni)	4
Art. 9	4
(Generalità)	4
Art. 10	4
(Albo delle Associazioni)	4
Art. 11	4
(Tenuta dell'Albo)	4
Art. 12	4
(Divieto delle agevolazioni)	4
Art. 13	5
(Gestione dei Servizi)	5
TITOLO IV	6
(Partecipazione delle Consulte)	6
Art. 14	6
(Istituzione delle Consulte)	6
Art. 15	6
(Consulta delle attività produttive)	6
Art. 16	6
(Consulta dei servizi sociali e sanitari)	6
Art. 17	6
(Consulta dello Sport)	6
Art. 18	7
(Consulta della Cultura e dell'Istruzione)	7
Art. 19	7
(Norme comuni per il funzionamento delle consulte ed incompatibilità)	7
Art. 20	7
(Attività delle Consulte)	7
TITOLO V	8
(Consultazione dei cittadini da parte degli organi comunali)	8
Art. 21	8
(Modalità di consultazione)	8
TITOLO VI	9
(Norme finali)	9
Art. 22	9
(Rinvio ad altre norme)	9
SOMMARIO	10

